

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 19 – 6657/2011

OGGETTO: Progetto: *Ampliamento attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi recuperabili*
Comune: *Ivrea (TO)*
Proponente: *Consorzio Ambiente e Territorio Società Cooperativa Sociale a.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 10/11/2010, il Consorzio Ambiente e Territorio Società Cooperativa Sociale a.r.l. (di seguito denominato Consorzio) con sede legale in Torino (TO), Via Capelli n. 93, Partita IVA 07647850010 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Ampliamento attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi recuperabili*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 09/12/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 1041911 del 22/12/2010 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto entro il 31/01/2011, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- Il Consorzio effettua attività di cernita, selezione, ricondizionamento volumetrico di imballaggi cartacei, carta e cartone raccolti porta a porta per conto della Società Canavese Servizi Spa, società di gestione dei servizi del Bacino 17 B/C/D (Consorzio Canavesano Ambiente);
- il Consorzio è iscritto al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quinta classe (superiore o uguale a 3.000 t ed inferiore a 6.000 t di rifiuti annui movimentati) con il numero 877/2008;
- i rifiuti attualmente recuperati (operazioni R13 ed R5) sono individuati dal DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ codici CER individuati al punto 1.1 "rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi";
- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Ivrea in Via Asti n. 4 - 12; essa è individuabile al Foglio catastale n. 113 particelle 477 (capannone) e 397 (uffici);
- l'area dello stabilimento ha una superficie complessiva di circa 2.500 mq ed è composta da:
 - un'area di piazzale a cielo aperto per il transito dei mezzi e del personale di 1850 mq circa;
 - il capannone per il trattamento dei rifiuti per una superficie di circa 1.250 mq circa;
 - una porzione di altro fabbricato, adibito esclusivamente ad uso uffici e spogliatoio del personale;
- è dichiarato nella relazione tecnica che tutte le lavorazioni e gli stoccaggi sono effettuati all'interno del capannone;

Proposta progettuale

- il progetto prevede l'estensione delle quantità di rifiuti da gestire annualmente, dall'attuale Classe 5 alla Classe 4 (superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t) di cui al D.M. 350/98;
- non è prevista alcuna variazione per quanto concerne la tipologia di rifiuto da trattare;
- non è previsto alcun tipo di variazione nel processo di trattamento dei rifiuti (Attività di recupero R13- R3);
- non è prevista alcuna variazione nei mezzi e nelle attrezzature utilizzate;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 3044 del 31/01/2011 dell'A.S.L. TO4;
- nota prot. n. 5036 del 20/01/2011 dell'ARPA Piemonte;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la proposta progettuale risulta modifica sostanziale rispetto all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale,

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento ricade in ambito TC7 "*Tessuti per attività produttive*";
- il Dirigente dell'Area Tecnica della Città di Ivrea, viste le Norme di Attuazione del Piano Regolatore del Comune di Ivrea, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 2067/00, con nota prot. n. 27-947 del 09/10/08 ha dichiarato la compatibilità dell'attività in oggetto con le previsioni del PRG;

3. dal punto di vista progettuale, tecnico ed ambientale:

- non sono emerse particolari situazioni di criticità né componenti ambientali sottoposte ad interferenze significative; il progetto si configura come implementazione esclusivamente quantitativa di un'attività esistente senza modifica delle modalità operative e gestionali in essere;
- dal verbale ARPA relativo a sopralluogo compiuto in azienda in data 01/09/2010 si evince che non sono state riscontrate difformità rispetto a quanto previsto in sede di istanza e che non sono emerse irregolarità per quanto concerne i registri di carico e scarico ed i formulari;
- dovrà comunque essere definita la posizione dell'azienda nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco in considerazione del nuovo carico d'incendio;

Gestione acque meteoriche

- occorre definire la posizione del Consorzio nei confronti del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. "*Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

Rumore

- è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non sono emerse particolari criticità in merito;
- si ritiene comunque che debba essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono necessarie alcune precisazioni di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;

- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- definire la posizione nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;
- definire la posizione nei confronti del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. “Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- come dichiarato, tutte le lavorazioni e gli stoccaggi dovranno avvenire all'interno del capannone destinato alle attività di recupero R13 ed R3;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Ampliamento attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi recuperabili* presentato dalla Consorzio Ambiente e Territorio Società Cooperativa Sociale a.r.l. con sede legale in Torino (TO), Via Capelli n. 93, Partita IVA 07647850010 , dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 24/02/2011

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)